



REGOLAMENTO INTERNO UPI “UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA” PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Regolamento (di seguito per brevità anche il “Regolamento”) disciplina le procedure e i criteri di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento indette da UPI secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2

(Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente documento contiene l’indicazione delle regole di competenza e trasparenza per la nomina delle Commissioni di gara (di seguito per brevità anche le “Commissioni”), in attuazione degli articoli 77, 78 e 216, c. 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” (di seguito per brevità anche il “Codice”) e delle Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del Codice, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 (di seguito per brevità anche le “Linee Guida n. 5”).

Per le esigenze di UPI e per i progetti europei, in conformità con la pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia, possono essere nominate Commissioni giudicatrici per la valutazione delle procedure di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 3

(Modalità di nomina della Commissione)

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento viene nominata con determinazione del Direttore Generale di UPI dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

L’atto di nomina si perfeziona -presa visione dell’elenco delle offerte pervenute- con l’accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario, sempre che non sussistano cause di incompatibilità/conflicto di interesse.



Con l'atto di nomina della Commissione sono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente.

Art. 4

(Composizione della Commissione)

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, comunque non superiore a n. 5 (cinque), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dei contratti. La Commissione, di norma, è costituita da n. 3 (tre) commissari.

In caso di procedure di affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che richiedano una pluralità di competenze per la valutazione delle offerte tecniche, ovvero in caso di valutazioni particolarmente complesse, il numero dei commissari può essere aumentato a n. 5 (cinque).

I compiti di segreteria, consistenti in funzioni di verbalizzazione e di supporto di varia natura alle operazioni di seggio, sono svolti da un Segretario.

Il Segretario non è un componente della Commissione.

Art. 5

(Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice)

Il Direttore Generale dell'UPI nomina il Presidente della Commissione.

Il Direttore Generale di UPI nomina gli altri 2 (o 4) componenti della Commissione e uno o più Segretari Verbalizzanti, scelti nell'ambito del personale di UPI o di altra Pubblica Amministrazione, in relazione alle specificità tematiche, professionali o tecniche richieste dalla selezione e secondo la normativa vigente. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

In caso di comprovata difficoltà nella individuazione di soggetti interni dotati di competenze coerenti con l'oggetto dell'appalto, o in caso di appalti di particolare complessità, o di appalti di servizi e forniture di importo superiore a 1.000.000 (un milione) di Euro, potranno essere nominati quali commissari esterni: a) Funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici, con competenze coerenti con l'oggetto dell'appalto; b) soggetti con comprovata competenza ed esperienza nel settore.

Nello specifico, i commissari diversi dal presidente sono individuati tra Funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici con esperienza nel settore cui si riferisce la gara, in relazione in



particolare all'ambito organizzativo di appartenenza, al titolo di studio e alla pregressa esperienza lavorativa.

La selezione dei membri della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

A tal fine, il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, salvo i casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Nel caso di gare indette nell'ambito di Progetti che coinvolgono più enti in qualità di partner dell'Unione delle Province d'Italia, il direttore dell'UPI, verificata una oggettiva difficoltà nella individuazione di soggetti interni dotati di professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto, o in caso di appalti di particolare complessità, si rivolgerà alla Province partner di progetto affinché designino al proprio interno delle figure adatte a svolgere il ruolo di Commissario di Gara. UPI si riserva la facoltà di nominare un Seggio di gara per la valutazione degli aspetti amministrativi relativi all'ammissione dei concorrenti nonché di valutare i *curriculum vitae* ricevuti dalle Province per verificare l'idoneità degli stessi.

Art. 6

(Trattamento economico dei commissari)

L'attività dei commissari potrà essere svolta a titolo onorifico o retribuito, secondo quanto indicato dalle linee guida sull'ammissibilità della spesa previste dai diversi Programmi.

Art.7

(Incompatibilità)

In accordo alla normativa vigente, in tema di "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", i commissari non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della Commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, in ordine all'insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e di astensione e precisamente:

- di non aver ricoperto nel biennio antecedente l'indizione della procedura di aggiudicazione in oggetto cariche di pubblico amministratore;
- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di astensione, di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016;



- di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertato in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La mancata dichiarazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione determina l'esclusione dell'esperto dalla commissione giudicatrice.

I commissari, inoltre, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun altro incarico tecnico o amministrativo in relazione al contratto del cui affidamento si tratta, fatte salve le eccezioni previste dalle norme e dai correlati orientamenti di prassi e giurisprudenza. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale non possono essere nominati commissari.

I commissari che versino in una situazione di conflitto di interesse devono darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina ed astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e concessioni.

Ai fini di cui al comma precedente, si ha conflitto di interesse quando i commissari, direttamente od indirettamente, abbiano un interesse finanziario od economico od un altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

(Riservatezza)

In tema di riservatezza, la Commissione e ogni suo membro è obbligata a svolgere le attività di cui al presente incarico con diligenza e correttezza professionale e quindi:

- dovrà considerare tutti i dati, i documenti, i materiali e comunque tutte le informazioni – in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto – ricevuti o ottenuti per l'espletamento dell'incarico come strettamente privati e riservati;

- non dovrà pregiudicare la confidenzialità, segretezza e riservatezza dei predetti dati, documenti, materiali e informazioni, fare uso di tali dati, documenti, materiali e informazioni al solo scopo di eseguire l'incarico ricevuto;

Art. 9

(Funzionamento della Commissione)

La Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che opera con il *plenum* dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie.

Il lavoro della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza.



La Commissione giudicatrice si attiene scrupolosamente ai metodi di valutazione delle offerte individuati negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.

Art. 10

(Norma di rinvio e altre fonti)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, unionale e regionale vigente in materia.

Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla qualità del prestatore.

Art. 11

(Norma finale)

Il presente Regolamento, per la parte di interesse, produrrà effetti fino alla adozione di eventuale nuovo regolamento e in quanto compatibile con le disposizioni normative vigenti in materia.

La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte del personale interno integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'UPI.